

LA GIUNTA COMUNALE

Vista l'istanza di cui alla pratica telematica codice univoco SUAP n. 623, prodotta dal Dott. Francesco Scavelli, in qualità di titolare della sede farmaceutica unica di questo Comune, giusto Decreto del Dirigente Generale della Regione Calabria n. 248 del 28/09/1999, inerente la richiesta di trasferimento della sede farmaceutica dal Corso Garibaldi n. 219 a Viale Rubettino n. 27, interno 4, acquisita al protocollo comunale in data 24/10/2022, al n. 5079;

Esaminata, da parte degli uffici comunali preposti, la documentazione tecnica, amministrativa ed igienico-sanitaria, allegata alla pratica telematica con codice univoco n. 623;

Vista, in particolare, la perizia giurata attestante che è stata rispettata la distanza minima, non inferiore a 200 mt., dalla farmacia più vicina, ai sensi del comma 4 dell'art. 1 della Legge n. 362/1991 e s.m.i.;

Dato atto che:

- l'istanza di trasferimento dei locali è stata pubblicata all'albo pretorio del Comune di Soveria Mannelli dal 24/10/2022 al 08/11/2022 e che in detto periodo non sono pervenute osservazioni;
- con nota Prot. n. 5083 del 24/10/2022 l'istanza è stata trasmessa all'Ordine dei Farmacisti per il rilascio del prescritto parere;
- tramite lo sportello SUAP la pratica è stata tramessa all'ASP di Catanzaro;

Preso atto che:

- l'Ordine dei Farmacisti della Provincia di Catanzaro, con nota Prot. n. 202200369 del 10/11/2022, acquisita al protocollo comunale, in pari data, al n. 5345, ha rilasciato parere favorevole in ordine al trasferimento della Farmacia;
- l'Azienda Sanitaria Provinciale di Catanzaro, con nota Prot. n. 140631 del 15/11/2022, acquisita al protocollo comunale, in pari data, al n. 5403, ha espresso parere favorevole in ordine al trasferimento della Farmacia;

Vista la Legge n. 474 del 02/04/1968 "Norme concernenti il servizio farmaceutico";

Visto il D.P.R. n. 1275 del 21/08/1968 e s.m.i. "Regolamento per l'esecuzione della Legge n. 475/1968, recante norme concernenti il servizio farmaceutico";

Vista la Legge 08/11/1991, n. 362 "Norme di riordino del settore farmaceutico";

Vista la Legge Regionale 09/04/1990, n. 18 "Norme per l'esercizio delle funzioni in materia farmaceutica e di vigilanza sulle farmacie";

Visto il D.L. 24/01/2021, n. 01, convertito, con modificazioni, in Legge 24/03/2021, n. 27, c.d. Decreto Cresci Italia, in particolare, l'art. 11 "Potenziamento del servizio di distribuzione farmaceutica, accesso alla titolarità delle farmacie e disciplina della somministrazione dei farmaci e altre disposizioni in materia sanitaria";

Richiamato l'orientamento del Consiglio di Stato (Cons. Stato Sez. III 14 febbraio 2017, n. 652 - 27 ottobre 2016, n. 4525 - 15 gennaio 2016, n. 110 - 9 dicembre 2015, n. 5607; 15 aprile 2014, n. 1828) secondo il quale *"lo strumento che per comodità può continuare a chiamarsi pianta organica non è più configurato come atto complesso che si perfezioni con il provvedimento di un ente sovra comunale (la Regione ovvero la Provincia, o altro, a seconda delle legislazioni regionali), bensì come atto di esclusiva competenza del Comune (e per esso della Giunta), e ciò tanto nella prima applicazione del D.L. n. 1/2012, quanto nelle future revisioni periodiche"*;

Tenuto conto che il TAR Calabria, Sezione Reggio Calabria, con sentenza n. 53/2017 ha chiarito, in aderenza all'orientamento del Consiglio di Stato, che le norme nazionali e regionali in materia non essendo state espressamente abrogate devono essere coordinate con l'art. 11, comma 1, lettera c) del D.L. n. 1/2010 convertito dalla legge n. 27/2012

osservando, in particolare, che *“tale norma ha semplificato il procedimento di formazione della pianta organica, in quanto lo stesso è ora di competenza esclusiva dell’amministrazione comunale, mentre in precedenza la proposta deliberativa dell’ente locale veniva formalmente emanata con provvedimento regionale (Delibera di Giunta). La competenza dell’Amministrazione Comunale va ritenuta sussistente non solo con riferimento all’approvazione della P.O. ma a maggior ragione relativamente alle singole istanze di decentramento e trasferimento, le quali presuppongono esigenze pianificatorie analoghe a quelle sottese al procedimento di revisione della Pianta Organica”*;

Considerato che il Consiglio di Stato con Sentenza n. 2379 del 19/04/2018:

- ha confermato la richiamata sentenza del TAR della Calabria n. 53/2017 ed ha chiarito che *“la centralità dell’ente territoriale, all’evidenza giustificata dalla piena conoscenza della realtà territoriale e della sua evoluzione, deve assumere necessariamente sia nella prevista fase della programmazione (per il tramite della nuova procedura di approvazione delle piante organiche) sia a fortiori, negli atti di concreta allocazione dei decentramenti e dei trasferimenti la cui valenza ..., è di evidenza solare”*;
- ha evidenziato che tale interpretazione ha trovato adesione anche da parte della Corte Costituzionale che con la Sentenza n. 255/2013 ha, a sua volta, sottolineato che la scelta del legislatore di attribuire ai comuni il compito di individuare le zone in cui collocare le farmacie risponde all’esigenza di garantire un ordinato assetto al territorio corrispondente agli effettivi bisogni della collettività e che l’individuazione e la localizzazione delle sedi farmaceutiche sono diretta espressione dei compiti di pianificazione urbanistica attribuiti ai Comuni; conseguentemente *“l’identità di ratio rende chiaro che i medesimi principi devono essere applicati alla disciplina del decentramento e del trasferimento delle farmacie che non avrebbe senso demandare ad organi diversi da quello che si occupa della pianificazione a carattere generale”*;

Richiamata la nota Prot. n. 170344 del 16/05/2018 della Regione Calabria, Dipartimento Tutela della Salute e Politiche Sanitarie, ad oggetto: *“Trasferimento locali farmacie convenzionate all’interno della sede farmaceutica – Ottemperanza Sentenza Consiglio di Stato n. 2379 del 19/04/2018”*, con la quale viene precisato *che nell’ambito del procedimento di autorizzazione dei locali delle farmacie, le Aziende Sanitarie Provinciali e gli Ordini Provinciali dei farmacisti sono divenuti organi consultivi deputati al rilascio dei pareri obbligatori, mentre l’adozione dei provvedimenti autorizzativi spetta ai singoli Comuni*;

Ritenuto che il mero trasferimento della farmacia Scavelli da Corso Garibaldi a Viale Rubettino non comporti alcuna difficoltà per l’utenza mantenendosi soddisfatte le esigenze degli abitanti della città, in rapporto alle condizioni topografiche e di viabilità;

Tenuto conto che lo sviluppo demografico degli ultimi anni ha registrato un aumento significativo preliminarmente delle abitazioni e successivamente anche di svariate attività commerciale su Viale Rubettino;

Visto il parere favorevole di regolarità tecnica, espresso dal Responsabile dell’Area Amministrativa, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;

Con voti unanimi favorevoli, espressi per alzata di mano;

DELIBERA

- 1) La premessa è parte integrante e sostanziale del presente atto deliberativo.
- 2) Di autorizzare il Dott. Scavelli Francesco, in qualità di titolare della sede farmaceutica, giusto Decreto del Dirigente Generale della Regione Calabria n. 248 del 28/09/1999, al trasferimento della farmacia da Corso Garibaldi n. 219 a Viale Rubettino n. 27, interno 4.
- 3) Di trasmettere il presente atto:
 - al Dott. Scavelli Francesco;

- all'Ordine dei Farmacisti della Provincia di Catanzaro;
- all'U.O.C. Assistenza Farmaceutica Territoriale dell'ASP di Catanzaro;
- al Dipartimento Tutela della Salute e Sanità Pubblica della Regione Calabria.

4) Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000.

Deliberazione della Giunta Comunale n° 88 del 16/11/2022

Letto, confermato e sottoscritto

Il Presidente
MICHELE CHIODO

Il Segretario Comunale
DOTT.FERDINANDO PIRRI

D.L.vo 18 agosto 2000 N° 267 – Art. 49 16/11/2022 Si esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica Il Responsabile	D.L.vo 18 agosto 2000 N° 267 – Art. 49 Si esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile. Il Responsabile dell'Area Finanziaria
--	--

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della deliberazione viene pubblicata all'albo Pretorio di questo Comune per **S** giorni consecutivi, dal **16** al , ai sensi e per gli effetti dell'art. 124, comma 1, del D.Lgs. n° 267/2000

Soveria Mannelli li **16**

Il Segretario Comunale
DOTT.FERDINANDO PIRRI

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli Atti d'Ufficio

ATTESTA

- Che la presente Deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio nei termini sopra indicati ai sensi dell'art. 124, comma 1, del D.Lgs. n° 267/2000, al N° _____ del **16** ;
- Che contestualmente all'affissione all'Albo è stata comunicata ai Capi Gruppo Consiliari in data ____ / ____ / _____ prot. n° _____.
- Che la presente Deliberazione è divenuta esecutiva in data 16/11/2022 in quanto:
 - Dichiarata immediatamente eseguibile ai dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n° 267/2000;
 - Entro 10 giorni non sono pervenute richieste ai sensi dell'art. 134, comma 3, del D.Lgs. n° 267/2000 ed essa pertanto è divenuta esecutiva il giorno successivo al decimo di pubblicazione.

Soveria Mannelli li **16/11/2022**

Il Segretario Comunale
DOTT.FERDINANDO PIRRI